SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 marzo 1993, n. 61.

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una breve proroga del comando relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di non pregiudicarne la funzionalità operativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto, nella posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, resta collocato nella medesima posizione fino alla copertura dei posti di organico di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla citata legge n. 168 del 1989 e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua provvisoriamente a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FONTANA, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 1993.

Riconoscimento della rilevanza nazionale all'«Associazione Compagnia delle opere», in Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494 con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Giorgio Vittadini in qualità di presidente della «Associazione Compagnia delle opere», con sede in Milano, via Tranchedini n. 4, avente come scopo sociale l'assistenza e la tutela delle attività imprenditoriali;

Considerato che l'associazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 11 luglio 1986;

Considerato che all'associazione richiedente aderiscono 4.738 imprese operanti su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Alla «Associazione Compagnia delle opere» è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro GORIA

93A1677

DECRETO 18 febbraio 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalla parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 27 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Varese per sciopero del personale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1637

DECRETO 18 febbraio 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma, Rieti e Viterbo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro,

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente,

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, con nota 21 ottobre 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma, Rieti e Viterbo a causa di uno sciopero del personale nel giorno 2 ottobre 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale:

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 ottobre 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Roma, Rieti e Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1638

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Associazione calcio Treviso S.p.a.», in Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza n. 127/93 del 26 febbraio 1993, depositata in cancelleria in data 26 febbraio 1993, con la quale il tribunale di Treviso, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Associazione calcio Treviso S.p.a.», con sede in Treviso, via U. Foscolo, 3, e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *c)* del decreto-legge n. 233/1986;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Associazione calcio Treviso S.p.a.» in quanto in base alla composizione degli organi amministrativi risulta sottoposta alla stessa direzione della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Associazione calcio Treviso S.p.a.», con sede in Treviso, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Treviso al n. 15234, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1676

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 6 marzo 1993.

Autorizzazione all'ospedale «San Giuseppe» di Empoli ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1971.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 24932 dell'11 ottobre 1991 dell'unità sanitaria locale - zona 18 di Empoli, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale «San Giuseppe» di Empoli e — a completamento — la successiva nota n. 14681 del 26 maggio 1992;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «San Giuseppe» di Empoli è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1971.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A1681

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 marzo 1993

Sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato dei concimi. (Provvedimento n. 4/1993).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE in data 26 giugno 1974;

Visto il provvedimento CIP n. 25 del 10 aprile 1986 modificato dal provvedimento CIP n. 48 del 1° ottobre 1986;

Visto il decreto 16 settembre 1992 che istituisce l'osservatorio dei prezzi presso la Segreteria generale del CIP;

Vista la relazione tecnica della Segreteria concernente la struttura del mercato e l'andamento dei prezzi dei concimi;

Vista la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 che ha istituito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato l'impegno assunto dalle associazioni di categoria nei confronti del Ministro-Presidente delegato del CIP di tenere fermi nel loro complesso i prezzi dei concimi per un ragionevole periodo di tempo, e comunque fino ad almeno il 30 giugno 1993;

Ritenuta la necessità di adeguare l'attuale regolamentazione ai criteri di monitoraggio sottesi all'osservatorio dei prezzi;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Sono sospesi, in via sperimentale, i provvedimenti CIP n. 25 del 10 aprile 1986 e n. 48 del 1° ottobre 1986.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
GUARINO

93A1726

DELIBERAZIONE 16 marzo 1993

Sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato del cemento. (Provvedimento n. 5/1993).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE in data 26 giugno 1974;

Visto il provvedimento CIP n. 7 del 26 febbraio 1985;

Viste le delibere CIPE in data 10 luglio e 1° agosto 1985.

Visto il provvedimento CIP n. 43 del 24 ottobre 1985, che, superando il sistema di amministrazione del prezzo, ha sottoposto a regime di sorveglianza il prezzo del cemento;

Visto il decreto 16 settembre 1992 che istituisce l'osservatorio dei prezzi presso la Segreteria generale del CIP;

Vista la relazione tecnica della Segreteria concernente la struttura del mercato e l'andamento dei prezzi del cemento;

Vista la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 che ha istituito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato l'impegno assunto dalle associazioni di categoria nei confronti del Ministro-Presidente delegato del CIP di tenere fermi nel loro complesso i prezzi del cemento per un ragionevole periodo di tempo;

Considerato inoltre, il buon esito del regime di sorveglianza e ritenuta la necessità di adeguare l'attuale regolamentazione ai criteri di monitoraggio sottesi all'osservatorio dei prezzi;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Sono sospesi, in via sperimentale, i provvedimenti CIP n. 7 del 26 febbraio 1985 e n. 43 del 24 ottobre 1985.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
GUARINO

93A1727

DELIBERAZIONE 16 marzo 1993.

Sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato del pane. (Provvedimento n. 6/1993).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE in data 17 luglio 1974;

Visto il decreto 16 settembre 1992 che istituisce l'osservatorio dei prezzi presso la Segreteria generale del CIP;

Vista la relazione tecnica della Segreteria concernente la struttura del mercato e l'andamento dei prezzi del pane;

Vista la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 che ha istituito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato l'impegno assunto dalle associazioni di categoria nei confronti del Ministro-Presidente delegato del CIP di tenere fermi nel loro complesso i prezzi del pane per un ragionevole periodo di tempo, e comunque fino ad almeno il 30 giugno 1993;

Ritenuta la necessità di adeguare l'attuale regolamentazione ai criteri di monitoraggio sottesi all'osservatorio dei prezzi;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

È sospesa, in via sperimentale, l'applicazione delle direttive CIP relative all'amministrazione del prezzo al consumo del pane e dei conseguenti provvedimenti adottati sulla loro base dai competenti comitati provinciali prezzi.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
GUARINO

93A1729

DELIBERAZIONE 16 marzo 1993.

Sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato del latte alimentare vaccino. (Provvedimento n. 7/1993).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE in data 17 luglio 1974;

Viste le circolari CIP n. 1369 del 12 novembre 1975 e n. 1395 del 14 luglio 1976 che dettano disposizioni per la determinazione dei prezzi al consumo del latte alimentare da parte dei comitati provinciali prezzi;

Visto il decreto 16 settembre 1992 che istituisce l'osservatorio dei prezzi presso la Segreteria generale del CIP;

Vista la relazione tecnica della Segreteria concernente la struttura del mercato e l'andamento dei prezzi del latte;

Vista la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 che ha istituito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato l'impegno assunto dalle associazioni di categoria nei confronti del Ministro-Presidente delegato del CIP di tenere fermi nel loro complesso i prezzi del latte per un congruo periodo di tempo;

Ritenuta la necessità di adeguare l'attuale regolamentazione ai criteri di monitoraggio sottesi all'osservatorio dei prezzi;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Sono sospesi, in via sperimentale, le circolari CIP n. 1369 del 12 novembre 1975 e n. 1395 del 14 luglio 1976 relative all'amministrazione del prezzo al consumo del latte alimentare vaccino ed i conseguenti provvedimenti adottati sulla loro base dai competenti comitati provinciali prezzi.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
GUARINO

93A1728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla juta e prodotti della juta, concluso a Ginevra il 3 novembre 1989

A seguito dell'emanazione della legge n. 325 del 5 ottobre 1991 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1991 che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo internazionale sulla juta ed i prodotti della juta, concluso a Ginevra il 3 novembre 1989, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 30 ottobre 1992.

L'Italia, ai sensi dell'art. 40, par. 3, dell'atto internazionale sopramenzionato, applicava provvisoriamente l'accordo dal 24 ottobre 1991.

93A1665

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio», in Milano

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1993, registro n. 9 Interno, foglio n. 246, l'«Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio», con sede in Milano, viene autorizzata a modificare lo statuto a seguito della delibera dell'assemblea dei sodali del 20 settembre 1992, di cui all'atto di pari data, numero di repertorio 56201, a rogito della dott.ssa Nicoletta Scherillo, notaio in S. Donato Milanese.

93A1651

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione allo statuto della Fondazione Carlo Erba, in Milano

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, è stata approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto sociale - debitamente vistato - della Fondazione Carlo Erba, con sede in Milano, viale E. Bezzi n. 24.

93A1655

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1993, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Achille Cardarelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Aldo D'Abramo, notaio in Rosignano Marittimo, numero di repertorio 119513 e consistente in beni immobili siti in Firenze e in Castiglioncello del complessivo valore di L. 994.000.000 e beni mobili per il valore circa L. 1.404.000.000.

93A1656

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno sito nel comune di Cogorno, frazione Panesi, del periziato valore di L. 8.700.000, disposta dal sig. Guido Podestà con atto a rogito dott. Carlo Rivara, notaio in Chiavari, numero di repertorio 56559.

93A1657

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di pesca «San Francesco d'Assisi» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 29 luglio 1968, rep. 171576, reg. soc. 4592, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Sa Panada a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 13 novembre 1979, rep. 18712, reg. soc. 9040, tribunale di Cagliari;

società cooperativa mista «Cooperativa di produzione e lavoro Coo.Ma. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 18 febbraio 1973, rep. 6900, reg. soc. 6092, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Girasole» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 5 luglio 1974, rep. 29889, reg. soc. 6685, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di consumo «Nuova socialità» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 6 marzo 1976, rep. 13591 reg. soc. 7480, tribunale di Cagliari;

società cooperativa «Macellerie sociali sulcitane a r.l.», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Vallebona in data 17 maggio 1984, rep. 271484, reg. soc. 12949, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Carbone Sulcis a r.l.», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 8 gennaio 1982, rep. 22025, reg. soc. 10543, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Decimo 85 a r.l.», con sede in Decimomannu (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 13 giugno 1985, rep. 27721, reg. soc. 14512, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «In.Sol. - Installatori sistemi energia solare - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 11 ottobre 1983, rep 24918, reg. soc. 12201, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita a r.l.», con sede in Samassi (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 14 aprile 1969, rep. 120410, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Corallo 87» a responsabilità limitata, con sede in Villaputzu (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 7 dicembre 1987, rep. 33210, reg. soc. 18298, tribunale di Cagliari.

93A1653

Ricostituzione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

La commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro (prevista dagli articoli 393 ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55) è ricostituita per un triennio con decreto ministeriale del 18 febbraio 1993 che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

93A1654

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», con sede legale e stabilimento in Genova, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», con sede legale e stabilimento in Genova, la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato, ai sensi dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il periodo 1° aprile 1992-31 marzo 1993.

93A1666

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni:

1) Area del comune di Castellaneta (Taranto). — Aziende impegnate nei lavori di raddoppio della ferrovia Bari-Taranto nel tratto di Castellaneta (Taranto); lavoratori licenziati dal 31 marzo 1989:

delibera CIPI: 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991.

2) Area dei comuni della Piana del Sele. — Aziende impegnate nei lavori di ristrutturazione del canale principale di irrigazione; lavoratori licenziati dal 28 settembre 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

3) Area del comune di Castellaneta (Taranto). — Aziende impegnate nei lavori di raddoppio della ferrovia Bari-Taranto nel tratto di Castellaneta (Taranto); lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1990:

delibera CIPI: 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991.

4) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi, San Severino (Salerno). — Aziende impegnate nei lavori per la costruzione della seconda Università della Campania; lavoratori licenziati dal 31 maggio 1989:

delibera CIPI: 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

5) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio. — Aziende impegnate nei lavori della linea ferroviaria a monte del Vesuvio; lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

6) Area Alto Sele - Tanagro (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del primo lotto strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele - Ofantina; lavoratori licenziati dal 1° giugno 1989:

delibera CIPI: 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

7) Area della provincia di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione di 7706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991.

8) Area dei comuni di Orsomarso, Papasidero e Mormanno (Cosenza). — Lavori di costruzione impianto idroelettrico Palazzo II per conto dell'Enel; lavoratori licenziati dal 22 maggio 1989:

delibera CIPI: 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 21 aprile 1992.

9) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza) — Aziende impegnate nei lavori pubblici per il trasferimento centro abitato comune di S. Lorenzo Bellizzi; lavoratori licenziati dal 30 gennaio 1989:

delibera CIPI: 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

10) Area del comune di Policoro (Matera). — Imprese impegnate nei lavori per il completamento e ammodernamento dell'impianto irriguo del Metapontino - Progetto speciale n. 14/177; lavoratori licenziati dal 27 novembre 1989:

delibera CIPI: 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992.

11) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere finanziate dalla legge n. 299/1981 relative costruzione 13700 alloggi e opere di urbanizzazione; lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

12) Area dei comuni di Notarbartolo e Punta Raisi (Palermo). — Raddoppio ferroviario Notarbartolo - Punta Raisi; lavoratori licenziati dal 9 luglio 1990:

delibera CIPI: 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

13) Area del comune di Roghudi (Reggio Calabria). — Imprese riunite S.p.a. (Pratticò-Zeffirò-Crea). Trasferimento del centro abitato di Roghudi (Reggio Calabria); lavoratori licenziati dal 14 maggio 1990:

delibera CIPI: 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992.

14) Area del comune di Senise (Potenza). — Ditta Pessina Costruzioni Lavori III lotto - III tronco strada a scorrimento veloce della Valle del fiume Sinni. Prog. 52/68; lavoratori licenziati dal 23 ottobre 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

15) Area del comune di Miglionico (Matera). — Lavori di costruzione dei viadotti e del corpo ferroviario della tratta Ferrandina-Matera; lavoratori licenziati dal 22 gennaio 1990:

delibera CIPI: 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

16) Area del comune di Miglionico (Matera). — Società Matefer impegnata nella costruzione di una galleria in agro Miglionico, sulla tratta ferroviaria Matera-Ferrandina; lavoratori licenziati dall'11 giugno 1990:

delibera CIPI: 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991.

17) Area del comune di Matera. — Ditta Cogei - Cantiere Matera-La Martella. Lavori di costruzione dei viadotti e del corpo ferroviario della tratta Ferrandina-Matera; lavoratori licenziati dal 15 febbraio 1990:

delibera CIPI: 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

18) Area dei comuni in provincia di Salerno - Area Vallo della Lucania. Realizzazione della strada a s.v. Vallo Scalo-Futani; lavoratori licenziati dal 1° luglio 1990:

delibera CIPI: 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

19) Area del comune di San Pietro Infine (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafro; lavoratori licenziati dal 12 marzo 1990:

delibera CIPI: 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

20) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Località Casone Ginestrella. Aziende impegnate nel completamento dei lavori per la costruzione di una diga in terra e per opere di scarico in cemento armato nonché per la costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (Potenza) - Deviazione s.s. 169: lavoratori licenziati dal 13 giugno 1989:

delibera CIPI: 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991.

21) Area dei comuni di Castelvolturno, Villa Literno, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Teverola, Casaluce, Marcianise e S. Tammaro (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1981, appaltate dal commissario straordinario di Governo: lavoratori licenziati dal 3 luglio 1989:

delibera CIPI: 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992.

22) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Imprese Cogefar-Impresit per il completamento e ammodernamento dell'impianto irriguo del Metapontino - Progetto speciale n. 14/2582; lavoratori licenziati dal 20 ottobre 1990:

delibera CIPI: 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

23) Area del comune di Gioia del Colle (Bari). - Ditte Spartaco e Giacovelli Costruzioni, impegnate nei lavori di raddoppio della ferrovia Bari-Taranto, tratto Gioia del Colle-Castellaneta; lavoratori licenziati dal 18 ottobre 1990:

delibera CIPI: 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

24) Area del comune di Punta Riso (Brindisi). — Ditte Comafer e Fincosit per il completamento della diga di Punta Riso (Brindisi): lavoratori licenziati dal 23 novembre 1990:

delibera CIPI: 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992.

25) Area del comune di Benevento. — Realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia; lavoratori licenziati dal 28 maggio 1990:

delibera CIPI: 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

26) Area dei comuni di Marconia e Metaponto (Matera). — Aziende impegnate nei lavori di completamento irriguo del Metapontino: lavoratori licenziati dall'11 settembre 1990:

delibera CIPI: 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

27) Area del comune di Gannano-Stigliano (Matera). — Aziende impegnate nei lavori di completamento irriguo del Metapontino: lavoratori licenziati dall'8 ottobre 1990:

delibera CIPI: 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

28) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di costruzione di opere idrauliche nel porto di Gioia Tauro; lavoratori licenziati dal 28 febbraio 1991:
delibera CIPI: 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992.

29) Area del comune di Valva (Salerno). Aziende impegnate nella ricostruzione abitativa ed infrastrutturale; lavoratori licenziati dal 9 ottobre 1990:
delibera CIPI: 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni:

1) Area dei comuni di Catania ed Enna. — Aziende impegnate nella costruzione dell'acquedotto Ancipa: lavoratori licenziati dal 24 febbraio 1990:
delibera CIPI: 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

2) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica Enel: lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1989:
delibera CIPI: 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, codice Istat 243.2, operanti in comune di Quartu S. Elena (Cagliari), a decorrere dal 13 giugno 1985:
periodo: dal 5 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI: 12 agosto 1992 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *Ditta Marlin*, con sede in Piove di Sacco (Padova) e stabilimento di Piove di Sacco (Padova), licenziati dal 3 agosto 1987 al 2 febbraio 1988:
periodo: dal 2 agosto 1989 al 1° febbraio 1990;
CIPI: 20 luglio 1988: dal 4 agosto 1986,
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 novembre 1992.

93A1667

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società cooperativa L.T.R. OC, in Napoli, al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società cooperativa L.T.R. OC di Napoli impegnata nei lavori di costruzione della linea tranviaria rapida di Napoli, fra Ponticelli e Piazzale Tecchio, è stata prorogata per il periodo dell'8 dicembre 1991 al 7 marzo 1992.

93A1668

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 16 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 16 marzo 1993

Dollaro USA	1607,20
ECU	1875,28
Marco tedesco	966,74
Franco francese	284,38
Lira sterlina	2320,31
Fiorino olandese	860,16
Franco belga	46,95
Peseta spagnola	13,54
Corona danese	251,50
Lira irlandese	2349,89
Dracma greca	7,13
Escudo portoghese	10,45
Dollaro canadese	1286,79
Yen giapponese	13,65
Franco svizzero	1055,98
Scellino austriaco	137,39
Corona norvegese	227,20
Corona svedese	204,86
Marco finlandese	266 —
Dollaro australiano	1131,47

93A1731

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Guardiolo».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Guardiolo» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il relativo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini a denominazione di origine controllata «Guardiolo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Guardiolo» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato, Falanghina, Aglianico e spumante che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Guardiolo» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

Bianco:

Malvasia bianca di Candia dal 50 al 70%;

falanghina, dal 20 al 30%;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%;

Falanghina:

Falanghina, minimo 90%;

Malvasia e o altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%.

Rosso e Rosato:

Sangiovese, minimo 80%;

altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 20%.

Spumante:

Falanghina, minimo 65%;

altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 25%.

Aglianico:

Aglianico, minimo 90%;

altri vitigni a bacca rossa non aromatici e raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Guardiolo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le pregiate caratteristiche tradizionali.

Sono pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, unicamente i vigneti collinari ben esposti, impiantati su terreni di natura argilloso-calcarea, o di medio impasto, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare.

Sono comunque esclusi quelli di fondo valle o messi a dimora su terreni particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i reimpianti il sistema di allevamento da praticare è prevalentemente la spalliera o controspalliera.

È vietata ogni pratica di forzatura, mentre è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Quardiolo» non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, per i tipi bianco Falanghina e spumante ed a 100 quintali per ettaro per i tipi rosso, rosato ed Aglianico.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Campania può modificare dette rese ai sensi dell'art. 10 della legge n. 164/1992.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superificie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale del 10,5%, ai tipi bianco, rosato e Falanghina, dell'11% ai tipi rosso e Aglianico, del 12% al riserva e del 9,5% allo spumante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, compresi la presa di spuma e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste su conforme parere della regione Campania e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può autorizzare dette operazioni anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 purché all'interno della provincia di Benevento e quando sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata già prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La resa massima della trasformazione delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i tipi bianco, spumante, Falanghina, rosso e Aglianico ed al 65% per il rosato.

La eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 6.

I vini «Guardiolo» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Guardiolo» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Guardiolo» rosso:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato per il tipo riserva;
odore: vinoso, con sfumature di fruttato, etereo per il tipo riserva;
sapore: secco, giustamente tannico, armonico, vellutato per il tipo riserva, morbido per il tipo novello;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%, per il tipo riserva 12,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Guardiolo» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Guardiolo» Falanghina:

colore: paglierino tenue;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Guardiolo» Aglianico:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato per il tipo riserva;
odore: vinoso, gradevole etereo per il tipo riserva;
sapore: asciutto caratteristico, di corpo e vellutato per il tipo riserva;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% per il tipo riserva 12,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Guardiolo» spumante:

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino tenue;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e estratto secco.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Guardiolo» rosso può essere utilizzata per designare il vino novello, ottenuto con uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione di vini novelli.

I vini «Guardiolo» rosso e Aglianico, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% ed immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 12,5%, dopo un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a decorrere dal primo di novembre dell'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la specificazione «riserva».

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Guardiolo» deve figurare sempre l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; tale indicazione è facoltativa per il tipo «spumante».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, fattorie e vigne, in conformità alla normativa vigente, dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

93A1670

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:
chimica analitica.

Facoltà di ingegneria:
metodi matematici per i reattori nucleari.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
fondamenti di informatica;
elettronica applicata.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:
istituzioni di matematica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia vegetale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1684

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

Approvazione delle modificazioni al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa compensazione e garanzia.

La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato le seguenti modifiche al Regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992 e n. 293 del 14 dicembre 1992, di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Cassa di compensazione e garanzia, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992 e n. 175 del 27 luglio 1992.

All'art. 8 è stato aggiunto il seguente quarto comma:

«L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascuna controparte per ogni contratto uniforme a termine rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione è fissato in Lit. 15.000 (quindicimila) con un massimo di Lit. 300.000 (trecentomila)».

All'art. 24, il terzo comma risulta così riformulato:

«I soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3 delle disposizioni che assolvono all'obbligo dello stesso art. 17 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla Cassa una commissione annua su ciascuna fideiussione ed una commissione a fronte di ogni singola variazione eventuale apportata alla fideiussione medesima».

93A1671

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 16 febbraio 1993, n. 1.13/2-172, il decreto del prefetto della provincia dell'Istria datato 16 aprile 1928, con il quale il cognome del sig. Giovanni Cunja, nato a Lonche (Villa Decani) il 23 dicembre 1884, venne ridotto nella forma italiana di «Zugna», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e con estensione alla moglie Maria Ogrin ed ai figli Albino-Giovanni, Maria, Riccardo, Ljubo, Luciano, Cristiano, Bruno nonché alla madre Maria Gobina, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 9 febbraio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Cristiano Zugna di Giovanni, nato a Villa Decani il 6 luglio 1925, residente a Trieste, Strada del Friuli n. 503, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Cunja» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il provvedimento viene esteso ai figli Živa, nata a Trieste, il 18 luglio 1955 e Andrej, nato a Trieste il 23 febbraio 1967.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Zugna» assunto dalla moglie Adriana Coccoli, nata a Lecco (Como) il 16 ottobre 1932.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

93A1658

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1993)

Al testo del decreto-legge indicato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto elencate pagine della già citata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 7, nell'art. 2, comma 4, ottavo rigo, dove è scritto: «... sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma *1*, del medesimo decreto ...», leggasi: «... sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma *3*, del medesimo decreto ...»;

alla stessa pagina, seconda colonna, nell'art. 3, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... i criteri per la ripartizione di cui al comma *6* ...», leggasi: «... i criteri per la ripartizione di cui al comma *7* ...»;

alla pag. 9, nell'art. 5, al comma 4, ultimo rigo, dove è scritto: «... legge 19 dicembre 1984, n. *864* ...», leggasi: «... legge 19 dicembre 1984, n. *863* ...»;

alla pag. 12, nell'art. 8, al comma 2, ultimo rigo, dove è scritto: «... legge *12* aprile 1991, n. 125 ...», leggasi: «... legge *10* aprile 1991, n. 125 ...».

93A1730

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (nuove forme farmaceutiche; nuova confezione; modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 25, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella specialità medicinale «COLESTID», dove è scritto: «Regime di dispensazione la vendita al pubblico del prodotto *non* è subordinata a presentazione di ricetta *medicina*», si legga: «Regime di dispensazione la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta *medica*».

93A1691

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300